



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 4/105 DEL 15.02.2024

---

**Oggetto:** Quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali nell'esercizio 2024 per debiti scaduti al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Integrazione Delib.G.R. n. 2/52 del 18 gennaio 2024, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama, integralmente, la deliberazione della Giunta regionale n. 31/54 del 13 ottobre 2022 e rinnova l'attenzione sulla procedura di infrazione UE n. 2014/2143 della Commissione europea contro l'Italia, per i ritardi dei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. Infatti, a seguito della condanna della Corte europea del 28 gennaio 2020, l'Italia deve dimostrare il costante miglioramento delle tempistiche di assolvimento del debito, sino all'abbattimento dei ritardi di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni.

In quest'ottica, il rispetto dei tempi di pagamento è considerata una "riforma abilitante" per la corretta attuazione del PNRR, che segna una condizione essenziale per l'erogazione delle risorse del Piano nel suo complesso.

Ciascuna pubblica amministrazione deve dimostrare:

- la riduzione del numero medio di giorni necessari per il pagamento dei debiti commerciali;
- la riduzione del numero medio di giorni di ritardo per il pagamento dei debiti commerciali.

A tale riguardo l'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), dispone che "A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche (...) comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente", e che, in base all'articolo 1, comma 859, della normativa in parola, sono poste una serie di condizioni e di misure sanzionatorie, che sono così riassunte:

1. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano se il debito commerciale



residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

2. le misure di cui ai commi 862 o 864, si applicano se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ciò rappresentato, se l'Amministrazione dovesse ricadere nelle casistiche sopra descritte, dovrebbe provvedere entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, inoltre, rappresenta che, in base alla deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo



per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti - sezione delle autonomie, "il riferimento agli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" contenuto nel comma 863 - stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione (...), ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (...) con obbligo di ricostituzione entro l'anno", specificando che l'esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del Fondo di garanzia vale per le sole risorse che operano un vincolo in termini di competenza e di cassa.

L'Assessore riferisce che gli uffici competenti hanno accertato che gli indicatori, calcolati in base ai dati risultanti dalla Piattaforma di certificazione dei crediti e rilevati alla data del 5.2.2024, hanno presentano i seguenti valori:

- importo documenti ricevuti nell'esercizio: 400,32 milioni;
- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo (stock del debito al 31.12): 1,51 milioni;
- indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) pubblicato su Amministrazione Trasparente: -35,321
- indicatore del tempo medio ponderato di pagamento: 19 gg;
- indicatore del tempo ponderato di ritardo: -34 gg.

È stato, pertanto, accertato che, sulla base degli indicatori riportati in precedenza, l'Amministrazione per l'esercizio 2023 non è tenuta ad accantonare sul Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

L'Assessore, infine, riferisce che è necessario definire, con maggiore chiarezza, le tempistiche sul pagamento dei debiti commerciali indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 2/52 del 18 gennaio 2024, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41".

Infatti, fermo restando i sette giorni lavorativi assegnati alla Direzione generale dei Servizi Finanziari per garantire il pagamento delle determinazioni di liquidazione del debito commerciale ricevute dai competenti CdR, è necessario considerare, sempre dentro i trenta giorni previsti dalla legge, anche i due giorni lavorativi (previsti dalla normativa SEPA) in capo all'Istituto Tesoriere per il relativo pagamento (emissione della quietanza).



L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, pertanto, alla Giunta di:

- prendere atto dell'accertamento degli adempimenti sullo stock del debito scaduto al 31.12.2023, rilevati ai fini dell'eventuale applicazione del Fondo di garanzia del debito commerciale;
- prendere atto che, per i motivi sopra esposti, l'Amministrazione regionale non è soggetta per l'esercizio 2023 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia del debito commerciale;
- integrare la deliberazione n. 2/52 del 18 gennaio 2024, nel punto in cui specifica che il provvedimento di liquidazione deve pervenire ai competenti Servizi di controllo della Direzione generale dei Servizi Finanziari nove giorni lavorativi prima della scadenza dei trenta giorni previsti per il pagamento, dei quali sette giorni lavorativi sono necessari per il controllo amministrativo/contabile dei suddetti uffici, mentre gli altri due giorni lavorativi sono necessari all'Istituto Tesoriere per garantire il relativo pagamento secondo la normativa SEPA.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di prendere atto dell'accertamento degli adempimenti sullo stock del debito scaduto al 31.12.2023, rilevati ai fini dell'eventuale applicazione del Fondo di garanzia del debito commerciale;
- di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Amministrazione regionale non è soggetta per l'esercizio 2023 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia del debito commerciale;
- di integrare la deliberazione n. 2/52 del 18 gennaio 2024, nel punto in cui specifica che il provvedimento di liquidazione deve pervenire ai competenti Servizi di controllo della Direzione generale dei Servizi Finanziari nove giorni lavorativi prima della scadenza dei trenta giorni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 4/105  
DEL 15.02.2024

previsti per il pagamento, dei quali sette giorni lavorativi sono necessari per il controllo amministrativo/contabile dei suddetti uffici, mentre gli altri due giorni lavorativi sono necessari all'Istituto Tesoriere per garantire il relativo pagamento secondo la normativa SEPA.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino